

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2277

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MALAVASI, FURFARO, GIRELLI, CIANI, STUMPO**

Istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore  
e dell'autista soccorritore

*Presentata il 27 febbraio 2025*

ONOREVOLI COLLEGHE, ONOREVOLI COLLEGGHI !  
– La presente proposta di legge prevede l'istituzione e la definizione delle figure del soccorritore dell'emergenza sanitaria e dell'autista soccorritore dell'emergenza sanitaria, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e di riconoscere la professionalità e il valore sociale dell'opera di chi quotidianamente è impegnato nel territorio, come già avvenuto in altri Paesi europei. È ormai, infatti, da tutti condivisa l'esigenza di definire ed istituire le figure del soccorritore e dell'autista soccorritore, regolamentando le condizioni generali della qualifica e le modalità della formazione, tenendo conto della specificità del contesto e dei rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nei quali si collocano tali figure, secondo le diverse opzioni

contrattuali ovvero di chi opera a titolo volontario e gratuito. La definizione di queste figure rappresenta un riconoscimento formale, nel sistema dell'emergenza sanitaria preospedaliera, del ruolo fondamentale dei soccorritori e degli autisti di ambulanza che operano alle dipendenze delle aziende pubbliche, nonché del contributo delle associazioni di volontariato, le quali, attraverso le reti nazionali dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze, della Croce rossa italiana e della Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia, offrono un supporto fondamentale al Sistema dell'emergenza sanitaria, che garantisce la sua sostenibilità complessiva. Per assicurare un'equa e diffusa qualità del servizio a livello nazionale, è necessario un intervento legislativo

teso a colmare le attuali lacune e a riconoscere le suddette professionalità, definendo l'iter per l'acquisizione delle relative qualifiche, mediante percorsi formativi standardizzati, così da assicurare i livelli essenziali di formazione e la certificazione delle competenze necessarie per svolgere le attività di soccorso e per migliorare la valutazione e i controlli di conformità e adeguatezza degli operatori.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Istituzione delle figure professionali del soccorritore e dell'autista soccorritore dell'emergenza sanitaria)*

1. Sono istituite le figure professionali del soccorritore dell'emergenza sanitaria, di seguito denominato « soccorritore EMS », e dell'autista soccorritore dell'emergenza sanitaria, di seguito denominato « autista soccorritore EMS ».

2. Il soccorritore EMS è l'operatore che, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito dello specifico percorso di formazione di cui all'articolo 4, svolge attività di soccorso sanitario di base, di assistenza durante il trasporto, al fine di salvaguardare la sicurezza dei soggetti presenti sul mezzo di soccorso e di trasporto sanitario nel quale opera, e di collaborazione con le *équipes* di soccorso nelle diverse fasi dell'intervento nel sistema di emergenza sanitaria, nella fase preospedaliera.

3. L'autista soccorritore EMS è l'operatore che, previo conseguimento dell'attestato professionale rilasciato a seguito dello specifico percorso di formazione di cui all'articolo 4, abilitato alla guida dei mezzi di soccorso, svolge le attività di conduzione di mezzi di soccorso di base e avanzati e di trasporto sanitario non di emergenza-urgenza, nonché quelle di attuazione di manovre di soccorso sanitario di base e di collaborazione con le *équipes* di soccorso nelle diverse fasi dell'intervento.

4. Per i trasporti sanitari non di emergenza-urgenza può essere utilizzato anche personale autista di ambulanza privo dell'attestato professionale di cui all'articolo 4.

5. Il soccorritore EMS e l'autista soccorritore EMS sono considerati operatori di interesse sanitario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

## Art. 2.

*(Ambito operativo)*

1. Il soccorritore EMS e l'autista soccorritore EMS prestano la propria attività in regime di dipendenza ovvero svolgendo attività di volontariato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e gli enti pubblici o privati che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario nel territorio nazionale, anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

## Art. 3.

*(Attività e competenze)*

1. Il soccorritore EMS e l'autista soccorritore EMS svolgono la propria attività:

a) sui mezzi di soccorso di base del sistema di emergenza sanitaria, nella fase preospedaliera, in collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio e in collegamento funzionale con la centrale operativa di riferimento;

b) sui mezzi di soccorso avanzato del sistema di emergenza sanitaria, nella fase preospedaliera e ospedaliera, in collaborazione con gli altri operatori sanitari del soccorso e in collegamento funzionale con la centrale operativa per l'emergenza-urgenza o con la diversa struttura di riferimento;

c) sui mezzi di trasporto sanitario di enti pubblici, di enti del Terzo settore e di altri soggetti privati.

2. Le competenze e le attività del soccorritore EMS afferiscono all'area del soccorso alla persona e sono rivolte:

a) a gestire l'evento, al fine di assicurare il soccorso alla persona con metodiche di base;

b) a effettuare le manovre di primo soccorso alla vittima di malore o trauma, anche utilizzando le apparecchiature elettromedicali;

*c)* a garantire la stabilizzazione e l'immobilizzazione delle persone soccorse, necessarie al successivo trasporto;

*d)* a collaborare attivamente con il personale sanitario.

3. Le competenze e le attività dell'autista soccorritore EMS afferiscono all'area del soccorso alla persona, di cui al comma 2, e all'area della conduzione dei mezzi di trasporto e di soccorso e sono rivolte:

*a)* al corretto utilizzo dei veicoli in uso e alla guida degli stessi;

*b)* alla gestione dei veicoli con nozioni relative all'efficienza dei veicoli di soccorso, compresi i presidi e gli impianti;

*c)* alla collaborazione con il personale sanitario nelle varie fasi dell'intervento di soccorso e alla stabilizzazione dei pazienti per il trasporto;

*d)* alla valutazione della sicurezza nei luoghi dell'evento.

4. L'autista soccorritore EMS opera nel rispetto del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di ogni altra normativa vigente, sulla base delle direttive della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria di riferimento o dell'ente di appartenenza e delle disposizioni impartite dal personale sanitario che assiste il paziente a bordo.

5. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3, il soccorritore EMS e l'autista soccorritore EMS agiscono secondo i protocolli e le procedure operative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti nel sistema di emergenza sanitaria preospedaliera e secondo le indicazioni impartite dal personale sanitario preposto alla gestione dell'intervento.

6. Al soccorritore EMS e all'autista soccorritore EMS sono riconosciute, con modalità definite in sede di contrattazione collettiva, le indennità di rischio, pericolo e danno previste per le altre figure professionali degli operatori delle attività di soccorso.

7. Il possesso dell'attestato di abilitazione di soccorritore EMS e di autista soccorritore EMS è requisito obbligatorio per svolgere l'attività prevista per ciascun profilo sui mezzi di soccorso di base e avanzati nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria preospedaliera e ospedaliera.

#### Art. 4.

##### *(Formazione)*

1. La formazione del soccorritore EMS e dell'autista soccorritore EMS spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono tenute a individuare, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei propri ordinamenti e della propria organizzazione, i percorsi di formazione del soccorritore EMS e dell'autista soccorritore EMS, definendo l'organizzazione dei corsi di formazione e le relative attività didattiche e individuando e autorizzando le strutture pubbliche e private accreditate per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale.

2. Il percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di soccorritore EMS di cui all'articolo 1, comma 2, ha una durata complessiva di centocinquanta ore, suddivise in centoquindici ore di teoria ed esercitazioni e trentacinque ore di tirocinio o servizio con soccorritore EMS che presta assistenza al paziente.

3. Il percorso formativo del soccorritore EMS che voglia acquisire l'attestato professionale di autista soccorritore EMS, di cui all'articolo 1, comma 3, ha una durata di ulteriori cinquanta ore, di cui trenta di teoria ed esercitazioni nelle materie di cui all'articolo 3, comma 3, e venti di tirocinio sui veicoli di emergenza sanitaria con la presenza di un *tutor* autista soccorritore certificato ovvero in autonomia su ambulanze adibite al trasporto sanitario non di emergenza-urgenza.

4. I soggetti che hanno frequentato i corsi di cui ai commi 2 e 3 conseguono la qualifica professionale, abilitante in tutto il territorio nazionale, rispettivamente alla professione di soccorritore EMS e di autista soccorritore EMS. A seguito del supera-

mento dell'esame finale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rilasciano l'attestato di acquisizione delle qualifiche di cui al primo periodo, attraverso le strutture accreditate alla formazione, ivi comprese le reti associative nazionali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. La verifica del percorso formativo è svolta dall'organizzazione provinciale e regionale del sistema di emergenza preospedaliera, che ne cura la direzione scientifica, in base alle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono altresì svolgere attività di verifica mediante appositi atti convenzionali, nonché la pianificazione numerica del personale necessario al mantenimento del sistema stesso.

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e sono definiti i percorsi formativi, nonché i contenuti degli stessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono crediti formativi derivanti da altri percorsi di formazione attinenti.

#### Art. 5.

##### *(Requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale)*

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di cui all'articolo 4, sono richiesti il diploma di scuola secondaria di primo grado, nonché, limitatamente al corso di formazione per l'autista soccorritore EMS, di cui all'articolo 4, comma 3, la patente di guida e i requisiti previsti dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la conduzione di mezzi di soccorso e di trasporto sanitario.

## Art. 6.

*(Registri pubblici)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro pubblico delle persone abilitate allo svolgimento dell'attività di soccorritore EMS e di autista soccorritore EMS, distinto in relazione ai differenti livelli di abilitazione acquisita, i cui dati sono trasmessi al Ministero della salute e confluiscono in un apposito registro pubblico nazionale.

2. È compito delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano mantenere aggiornati i registri di cui al comma 1.

3. L'iscrizione ai registri di cui al comma 1 è obbligatoria e gratuita per tutti i soccorritori EMS e gli autisti soccorritori EMS.

## Art. 7.

*(Norme transitorie)*

1. Il possesso della qualifica di soccorritore conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero l'attività di servizio su mezzi di soccorso pari ad almeno duecento ore, documentata con apposita attestazione degli enti, associazioni od organizzazioni che erogano il servizio, è riconosciuta come equipollente alla qualifica di cui all'articolo 1, comma 2, ed esonera dalla frequenza dei corsi di cui all'articolo 4.

2. La qualifica di autista soccorritore, conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero l'attività di conduzione dei mezzi di soccorso pari ad almeno quattrocento ore di servizio, documentata con apposita attestazione degli enti, associazioni od organizzazioni che erogano il servizio, è riconosciuta come equipollente alla qualifica di cui all'articolo 1, comma 3, ed esonera dalla frequenza dei corsi di cui all'articolo 4.

3. La qualifica di soccorritore EMS e di autista soccorritore EMS è rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai soggetti che, alla data di

entrata in vigore della presente legge, risultino abilitati allo svolgimento dell'attività specifica. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'attivazione di percorsi formativi volti a integrare le competenze degli operatori abilitati a svolgere le attività di cui al primo periodo.

4. La qualifica di soccorritore EMS e di autista soccorritore EMS sostituisce il requisito specifico di esperienza professionale richiesto nei concorsi o nelle selezioni di assunzione.

5. Decorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di cui alla medesima legge sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della qualifica di soccorritore EMS e di autista soccorritore EMS, iscritti nei rispettivi registri. Entro il termine di cui al primo periodo è consentito lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge anche sulla base della previgente disciplina regionale o provinciale, nell'ambito territoriale di competenza.

6. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge nei trentasei mesi successivi alla sua entrata in vigore, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere quali requisiti obbligatori, all'atto dell'affidamento diretto delle attività, il possesso delle qualifiche di cui all'articolo 1.

7. Il termine di cui al primo periodo del comma 5 può essere prorogato, una sola volta e per non più di dodici mesi, dal sistema di emergenza sanitaria preospedaliera delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per comprovate ragioni di necessità.

#### Art. 8.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PAGINA BIANCA



\*19PDL0131860\*